

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Agricoltura, Qualità e Ambiente

Direzione 12 - Sviluppo dell'Agricoltura

Servizi di Sviluppo Agricolo



**PROGRAMMA REGIONALE DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E DIMOSTRAZIONE AGRICOLA**

ANNO 2004

Linee di indirizzo per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola

1 - ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola è organizzato sulla base dei seguenti elementi di riferimento.

1.1 Le linee obiettivo

Le linee obiettivo, approvate con DGR n.22-4798 del 17.12.2001, sono gli argomenti sui quali la Regione Piemonte intende puntare la propria attenzione nel corso del triennio 2002-2004.

Pertanto per la presentazione delle proposte di ricerca, sperimentazione e dimostrazione nel settore agricolo è necessario attenersi a tali linee. Le linee sono organizzate per filiera produttiva salvo il settore "Studi economici e strategici" che contiene tematiche a carattere di trasversalità.

1.2 Le tipologie di attività finanziabili

RICERCA: progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.

SPERIMENTAZIONE: progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

DIMOSTRAZIONE: progetti che consentono la diffusione e l'adozione sul territorio regionale di conoscenze e innovazioni consolidate.

Qualunque tipologia di attività deve assicurare l'applicabilità dei risultati alla produzione agricola regionale in tempi brevi.

1.3 Le modalità di organizzazione e finanziamento

Sono 4:

- il bando pubblico per linee;
- il bando pubblico per progetto;
- l'attività negoziata o a regia regionale;
- la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali.

1.4 I partecipanti e i gruppi di lavoro

Possono partecipare al Programma:

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

- Istituzioni scientifiche pubbliche e private.

ORGANISMI TECNICI

- Istituti e scuole agrarie;
- Organizzazioni e Associazioni di produttori
- Consorzi;
- Società di servizi.

E' prevista la partecipazione senza finanziamento regionale di altri Organismi Tecnici, non compresi nell'elenco precedente, che operano in stretto collegamento con le attività di dimostrazione e divulgazione sul territorio regionale

I progetti sono realizzati da gruppi di lavoro composti almeno da un'Istituzione scientifica e da un Organismo tecnico.

1.5 Le tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono quelle relative a:

- personale adibito alla ricerca e sviluppo;
- trasferte del personale;
- costo d'uso di strumenti ed attrezzature necessari alla ricerca e sviluppo;
- collaborazioni (consulenze) esterne;
- altri costi direttamente imputabili alla ricerca e sviluppo;

Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per un'entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti.

1.6 Il legame con il territorio

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio e delle aziende agricole ed agro-alimentari piemontesi.

I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

1.7 La trasparenza e la coerenza del programma

Il programma si basa su procedure di gestione e di valutazione dei progetti per le quali adotta una specifica modulistica.

Al fine di armonizzare la politica regionale della ricerca agraria con la politica regionale dei diversi comparti, il Settore Servizi Sviluppo Agricolo coinvolgerà gli altri Settori regionali sia nella fase di programmazione sia nella fase di gestione del programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Analogamente i Settori regionali dovranno coinvolgere il Settore Servizi Sviluppo Agricolo, qualora debbano affrontare interventi inerenti la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione agraria.

2 - I BANDI DI RICERCA

Il **bando PER LINEE** consiste nella richiesta pubblica di presentazione di progetti di ricerca i cui contenuti devono essere coerenti con le linee di indirizzo della ricerca agricola regionale che la Regione definisce a seguito di consultazioni periodiche degli operatori del settore e per la durata di tre anni. Attualmente sono in vigore le linee 2002-2004 approvate con la DGR n. 22-4798 del 17.12.2001; nel corso del 2004 saranno definite le linee per il triennio 2005-2007.

Il **bando PER PROGETTO** consiste nella individuazione da parte della Regione, nell'ambito delle linee di indirizzo e sentiti i diversi soggetti interessati, di un tema specifico di ricerca per il quale la Regione richiede pubblicamente la presentazione di un progetto mirato. A differenza del caso precedente, con questo tipo di bando si possono avere progetti sullo stesso tema presentati da soggetti diversi e in concorrenza tra loro per l'aggiudicazione.

Per entrambi i tipi di bando valgono le seguenti indicazioni.

2.1 L'organizzazione del progetto

Il progetto è realizzato da un gruppo di lavoro costituito da:

- un Ente capofila, che coordina il progetto;
- uno o più Partecipanti.

2.2 Il coordinamento del progetto

Il progetto è coordinato da un Ente capofila che è unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale.

L'Ente capofila coordina il gruppo di lavoro, presenta una scheda descrittiva e un solo preventivo di spesa complessivi per il progetto, assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, stipula un contratto (Convenzione) con la Regione, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti.

L'Ente capofila individua:

- un coordinatore (persona fisica) responsabile della ricerca che presenta un curriculum che assicuri la sua idoneità alla copertura del ruolo;
- un referente scientifico, facente parte di una delle Istituzioni scientifiche, che si assuma la responsabilità degli aspetti metodologici e della validazione dei risultati dell'intero progetto. Il coordinatore può coincidere con il referente scientifico.

2.3 La durata del progetto

In relazione alle caratteristiche del progetto, la sua durata potrà essere annuale, biennale o triennale e verrà specificata all'interno del bando. La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

2.4 Gli aspetti finanziari

Il finanziamento regionale è inteso generalmente come spesa e quindi erogato su presentazione di fattura (oltre alla documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti).

Gli Enti partecipanti assicurano l'autofinanziamento del 20% delle spese ammesse del progetto.



Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (*sponsor*) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano nell'ambito del 80% del finanziamento regionale. Il cofinanziamento di soggetto non partecipante (*sponsor*) si aggiunge e non sostituisce il 20% di autofinanziamento che deve essere comunque assicurato dall'Ente capofila e/o dai partecipanti al progetto.

La percentuale di autofinanziamento, se superiore a quella minima richiesta (20%), oppure il cofinanziamento da parte di soggetto non partecipante al progetto, possono essere un elemento di priorità in sede di esame delle proposte.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca, che è assunto specificatamente per il progetto, è riconosciuto all'80% della spesa ammessa; il costo del rimanente personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere considerato al massimo per un 20% della relativa spesa ammessa.

Agli organismi tecnici non compresi nell'elenco precedente (vedi Elementi di riferimento, punto "I partecipanti e i gruppi di lavoro") non è riconosciuto un finanziamento regionale ma i costi della loro attività possono essere considerati nei costi del progetto e inseriti nella quota di autofinanziamento del gruppo di lavoro.

Esempi di cofinanziamento:



2.5 I rapporti contrattuali

La Regione stipula una sola convenzione per ogni progetto, con l'Ente capofila, di durata annuale o pluriennale, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto). L'Ente capofila riceve il finanziamento per l'intero gruppo di lavoro e regola i rapporti con i partecipanti.

2.5 L' apertura dei bandi

L' apertura dei bandi avverrà mediante Determinazione del Direttore Regionale competente in cui saranno indicati i tempi e le modalità di presentazione delle proposte.

3 - L'ATTIVITA' NEGOZIATA O A REGIA REGIONALE

L'**attività negoziata** prevede che la Regione possa, per progetti d'ampio respiro a ricaduta regionale oppure necessari per fare fronte a situazioni di emergenza, coordinare e finanziare un gruppo di ricerca specifico individuato dalla Regione stessa. Il finanziamento regionale può raggiungere il 100% della spesa ammessa.

3.1 L'organizzazione del progetto

Ogni progetto è realizzato da un gruppo di lavoro costituito da:

- la Regione Piemonte quale Ente capofila, che coordina il progetto;
- uno o più Partecipanti.

I partecipanti producono alla Regione una scheda descrittiva e un preventivo di spesa per le attività di loro competenza e per l'intera durata del progetto. La Regione provvederà alla armonizzazione dei documenti ricevuti in un'unica scheda di progetto.

3.2 La durata del progetto

La durata del progetto potrà essere annuale, biennale o triennale. La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

3.3 I rapporti contrattuali

La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante, di durata annuale o pluriennale, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto).

3.4 Gli aspetti finanziari

Il finanziamento regionale è fino al 100% della spesa ammessa ed erogato annualmente su presentazione di fattura (oltre alla documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti).

Il progetto può essere sostenuto da Soggetti non partecipanti pubblici o privati (sponsor) che assicurano un cofinanziamento che integra, e di conseguenza riduce, quello della Regione.

Il costo del personale dipendente di ruolo appartenente ad Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere considerato al massimo per un 20% della relativa spesa ammessa.

Agli organismi tecnici non compresi nell'elenco precedente (vedi Elementi di riferimento, punto "I partecipanti e i gruppi di lavoro") non è riconosciuto un finanziamento regionale ma i costi della loro attività possono essere considerati nei costi del progetto e inseriti nella eventuale quota di autofinanziamento del gruppo di lavoro.

4 - LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nella partecipazione a programmi extraregionali, la Regione promuove e sostiene progetti di interesse regionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati a livello internazionale, nazionale o interregionale attenendosi alle modalità di presentazione delle proposte previste dai diversi programmi e nel rispetto degli elementi di riferimento del programma regionale di cui al punto 1.

5 - LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE CHE SVOLGONO RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA

Le società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione agricola

possono partecipare a:

- bandi di ricerca di cui al punto 2;
 - attività negoziata o a regia pubblica di cui al punto 3;
 - specifiche iniziative, ad attività negoziata o a regia pubblica con un finanziamento regionale fino all'80% delle spese ammesse, che la Regione definirà considerando sia gli elementi di riferimento del programma regionale sia la peculiarità delle società partecipate.
- Inoltre la Regione può finanziare, attraverso il fondo consortile societario o altri strumenti previsti dagli Statuti delle società partecipate, l'attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola sulla base di specifiche procedure stabilite con Determinazione della Direzione Sviluppo dell'Agricoltura.

6 - LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola è gestito sulla base di specifiche procedure, approvate con Determinazione della Direzione Sviluppo dell'Agricoltura, che assicurano l'adozione di una oggettiva e razionale metodologia di presentazione e di valutazione dei progetti per la loro approvazione e realizzazione.

Nella valutazione dei progetti la Regione Piemonte potrà avvalersi di valutatori esterni.

Per la realizzazione di alcuni aspetti procedurali che implicano il coinvolgimento di soggetti esterni la Regione utilizzerà gli strumenti di comunicazione istituzionale.

7- ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO (G.U. C 45 DEL 17.2.1996, G.U. C 48 DEL 13.2.1998)

Le attività regionali a sostegno della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola sono in linea con le indicazioni della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo in quanto prevedono:

- un massimale d'aiuto fino al 80% per la modalità a bando e fino al 100% per la modalità a regia regionale;
- che i progetti siano di interesse generale per il settore considerato e non provochino distorsioni alla concorrenza in altri settori;
- che ogni soggetto interessato possa essere messo al corrente in breve tempo che la ricerca è in corso;
- che i risultati conclusivi siano messi a disposizione di chiunque ne voglia usufruire;
- azioni essenzialmente conoscitive che non interferiscono negativamente sugli scambi tra Stati membri.